



## **Decreto Dirigenziale n. 10 del 27/01/2017**

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D.LGS.152/2006, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, UBICATO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), LOCALITA' SARDONE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC 5.3.B.1, CAPACITA' MASSIMA 82,2 T/GIORNO E 30.000 T/ANNO, PROPOSTO DALLA REGIONE CAMPANIA, DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA, U.O.D. 12, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E SOSTENIBILITA' DEL CICLO DEI RIFIUTI.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

**CHE** con Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 27/03/2009, l'intervento di realizzazione dell'impianto di compostaggio, nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), Località Sardone, è rientrato nelle competenze della Regione Campania ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 – commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3710 del 31/10/2008;

**CHE** in data 27/12/2012, con nota del Coordinatore A.G.C. 21 prot. 954160 è stata trasmessa allo STAP di Salerno (oggi U.O.D. 18) la prescritta documentazione tecnica ai fini dell'approvazione del progetto (quale "variante sostanziale" del progetto esecutivo approvato con l'ordinanza commissariale n. 380 del 17/10/2005) e del rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006" dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio;

**CHE** in data 31/01/2013, l'Avvocatura della GRC con nota prot. 76883, ha trasmesso il parere in cui si chiarisce che qualora la Regione Campania fosse, nel contempo autorità competente ad autorizzare l'esercizio dell'impianto, nonché soggetto esecutore e gestore dello stesso, non si è tenuti agli adempimenti amministrativi, indicati nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 1411 del 27/07/2007, per il pagamento del contributo spese istruttoria e prestazione di garanzie finanziarie per eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;

**CHE** in data 24/07/2014 con Decreto Dirigenziale n. 120 della D.G. 07 U.O.D. 07 è stata disposta l'esclusione del progetto di "realizzazione dell'impianto di compostaggio di 30.000 t/anno" dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:

- predisporre un registro per il controllo delle apparecchiature di difesa e monitoraggio ambientale con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera e a quelle odorigene;
- predisporre misure gestionali e/o strutturali da mettere in essere in caso di emissioni fuggitive;
- attuare un controllo di gestione che permetta di verificare gli indici di rendimento dell'impianto in relazione agli obiettivi di progetto;
- prevedere l'installazione, per i capannoni di maturazione primaria e finale, di scrubber nel sistema di trattamento delle arie esauste;
- predisporre un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene lungo il perimetro dell'impianto ed in prossimità dei ricettori sensibili più vicini all'impianto;
- effettuare una corretta manutenzione della fascia a verde perimetrale dell'impianto al fine di garantire la funzionalità della stessa quale ulteriore misura di mitigazione per l'impatto odorigeno;
- sia predisposta variante urbanistica atteso che l'area su cui insiste l'impianto ricade secondo le indicazioni dello strumento vigente in zona omogenea Agricola;

**CHE** a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014, tenuto conto che la Conferenza di Servizi del 16/09/2014, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, a seguito delle esplicitazioni dei tecnici dell'Amministrazione proponente, circa la potenzialità dell'impianto e la tipologia dei processi produttivi, come da progetto, ritenne che l'impianto ricadesse nel punto 5.3 b.1, dell'Allegato VIII, Parte II, D.Lgs 152/06 e s.m.i. e pertanto ai fini della realizzazione e dell'esercizio, l'impianto necessitasse dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**CHE** in data 15/07/2015, prot. n. 0492575, la Regione Campania, Dipartimento 52, Direzione Generale 05, U.O.D. 12 Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti, con sede legale in Napoli, via S. Lucia, 81, nella persona dell'arch.Guido Miranda, responsabile unico del procedimento, ha presentato l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con proposta di realizzazione dell'impianto di compostaggio aerobico dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), Località Sardone, per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3.b.1;

**CHE** in data 28/07/2015, la U.O.D. di Salerno ha pubblicato l'avvio del procedimento A.I.A. sul sito web della Regione Campania, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29 quater, comma 3;

**CHE** al termine di sessanta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti di Salerno, ai sensi della D.G.R. n. 211 del 24/05/2011, non sono pervenute osservazioni;

#### **PRESO ATTO:**

**CHE** il 29 ottobre 2015, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, che si è conclusa con il rinvio della stessa, dando un termine massimo di novanta giorni, per consentire di produrre le integrazioni e chiarimenti richiesti dall'ufficio procedente, dall'Università del Sannio, dall'ARPAC Dipartimento di Salerno, dall'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Salerno;

**CHE** in data 22/01/2016, prot. 46441, la U.O.D. 12 ha fatto istanza di proroga di trenta giorni al fine di non incorrere nelle procedure sanzionatorie previste dall'art. 29 del D.Lgs. 152/06, che è stata concessa con nota del 29/01/2016, prot. 643346;

**CHE** il 26/02/2016, con nota prot. 0135352, la U.O.D. 12 ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, integrandola in data 8 marzo 2016 con nota acquisita al prot. 164494;

**CHE** il 23 marzo 2016, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che si è conclusa con il rinvio della stessa, tenuto conto delle richieste di chiarimenti e integrazioni in merito alle modalità di scarico delle acque meteoriche e il prosieguo dell'iter previsto per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi;

**CHE** il 07 aprile 2016, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che tenuto conto del parere favorevole, di cui alla nota dell'ARPAC del 06/04/2016, prot. 22140, acquisita al prot. 236321, con le seguenti prescrizioni:

- per le operazioni di raffinazione che si svolgono all'aperto, provvedere all'installazione di sistemi mobili sui lati più esposti all'azione del vento, al fine di consentire un più efficace funzionamento del sistema di abbattimento a maniche;
- trasmettere il calcolo di stabilità dei rifiuti stoccati in cumuli;
- provvedere alla copertura con teli per lo stoccaggio dei cumuli di prodotto finito;

si è conclusa con il rinvio di sessanta giorni dalla ricezione del relativo verbale, per produrre l'aggiornamento della documentazione con le prescrizioni sopra descritte e per acclarare le modalità di scarico delle acque di dilavamento piazzale previamente depurate il cui recapito finale è il fiume Picentino;

**CHE** il 27/07/2016, con nota prot. 0516518, la U.O.D. 12 ha trasmesso tutta la documentazione integrativa in ottemperanza alle prescrizioni e/o richieste integrazioni formulate nelle precedenti sedute di Conferenza;

**CHE** il 28 luglio 2016, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, che si è conclusa con il rinvio di quarantacinque giorni per la produzione della documentazione integrativa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011;

**CHE** il 07 ottobre 2016, si è tenuta la quinta seduta della Conferenza di Servizi conclusiva, a cui hanno partecipato la U.O.D. 12, i rappresentanti della U.O.D. di Salerno, il rappresentante dell'Università del Sannio. Il Presidente, atteso che l'installazione di che trattasi è funzionale al ciclo integrato dei rifiuti riferito alla provincia di Salerno per il quale è in atto una procedura di infrazione comunitaria a carico

dello Stato Italiano, richiamato l'art. 177 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 che definisce gli impianti di gestione rifiuti come attività di pubblico interesse, acquisiti:

1) il parere favorevole del Comune di Giffoni Valle Piana, espresso nella seduta di conferenza di servizi del 23/03/2016, nel corso della quale è stato consegnato altresì agli atti la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 16/03/2016, adottata assumendo i poteri del Consiglio Comunale, con la quale si esprime parere favorevole alla variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell'impianto;

2) il parere favorevole della U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno della D.G. Agricoltura, espresso nella seduta del 28/07/2016, con la prescrizione che il gestore dell'impianto, su egida della Regione Campania, definisca l'iter con i proprietari dei terreni dove verranno realizzate le opere per il convogliamento delle acque meteoriche;

3) il parere favorevole dell'ASL acquisito nella seduta del 07/04/2016;

4) il parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Salerno già espresso nella seduta del 07/04/2016 e confermato con la nota prot. 62979 del 04/10/2016, e i chiarimenti forniti dal proponente su alcune prescrizioni richieste dallo stesso Dipartimento;

5) il parere favorevole con prescrizioni di valutazione del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;

6) la valutazione favorevole dell'Università del Sannio;

7) la valutazione favorevole con prescrizione dell'ing. Galiano, per l'ufficio procedente;

e acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e ss.mm.e ii., degli Enti assenti che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito:

a) Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele che non si è espressa definitivamente sul progetto di che trattasi, che, come rilevato, comporta una variante urbanistica;

b) U.O.D. Genio Civile di Salerno;

c) Comunità Montana Monti Picentini;

d) Amministrazione Provinciale Salerno;

dichiara chiusi i lavori della conferenza dei servizi relativa all'impianto di compostaggio aerobico dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3.b.1", proposto dalla Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, U.O.D. 12 Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti, che, ai sensi dell'art. 208 comma 6, D. Lgs. 152/06, costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Giffoni Valle Piana, precisando che l'art. 6 comma 14 dello stesso decreto dispone "per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolti nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208, con le seguenti prescrizioni:

1) riformulazione della planimetria del lay-out generale con l'inserimento del confinamento della tettoia e sovrapposizione dei punti mobili e fissi così come prescritti nel parere dei Vigili del Fuoco;

2) concordare con i proprietari dei terreni dove verranno realizzate le opere per il convogliamento delle acque meteoriche i relativi atti di assoggettamento;

3) presentazione del progetto definitivo in copia cartacea e l'invio telematico a tutti gli Enti del progetto approvato in conferenza dei servizi, dando contezza dell'avvenuta trasmissione all'ufficio procedente.

**CHE** il 10/10/2016, prot. 659314, la U.O.D. 18 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha chiesto all'ATO Sele l'espressione dell'eventuale parere di competenza, atteso che il recapito delle acque nere e grigie avviene nella fogna comunale che recapita al depuratore di Salerno;

**CHE** nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, avvenuti con nota prot. 0745845 del 03/11/2015, prot. 0212599 del 29/03/2016, prot. 247428 del 11/04/2016, prot. 523355 del 29/07/2016 e prot. 0659377 del 10/10/2016, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i, analogamente per l'ATO Sele, che non ha fatto pervenire alcuna nota;;

**CHE** il 05/12/2016, con nota acquisita al prot. 0793764, la U.O.D. 12 di Napoli ha trasmesso tutta la documentazione approvata nella Conferenza conclusiva, in cui sono state recepite tutte le prescrizioni e con chiarimenti in ordine alla richiesta del legale dei proprietari dei terreni interessati alla realizzazione delle opere per il convogliamento delle acque meteoriche dell'impianto di compostaggio al fiume Picentino di porre a carico del futuro gestore dell'impianto l'obbligo di "stipulare un accordo convenzionale per la regolamentazione della servitù coatta di attraversamento";

#### **RITENUTO:**

**CHE** alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii. la Regione Campania, Dipartimento 52, Direzione Generale 05, U.O.D. 12 Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti, alla realizzazione dell'impianto di cui all'attività IPPC 5.3, lettera b), punto 1;

#### **VISTO:**

- a. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- b. il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33, c.3bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
- c. la direttiva 2010/75/UE;
- d. la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio – che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche A.I.A. e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, rinnovata con D.D. n. 84 del 27/11/2013;
- e. il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- f. il D.M. 272 del 13/11/2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;
- g. D.G.R. n. 757 del 20/12/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano e dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio;  
Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

#### **DECRETA**

1) di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi del 07 ottobre 2016 di approvazione del progetto di realizzazione delle opere di completamento dell'impianto di compostaggio aerobico dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Giffoni Valle Piana, che ai sensi dell'art. 208 c.6 del D.Lgs. 152/06 costituisce variante allo strumento urbanistico, con invito al Comune di Giffoni Valle Piana ad aggiornare conseguentemente i relativi atti di pianificazione urbanistica;

2) di rilasciare, ai sensi dell'art. 29ter, titolo III bis del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio **dell'impianto di compostaggio aerobico dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), Località Sardone**, proposto dalla Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, "U.O.D. 12 Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti", sede legale in Napoli, via S. Lucia, 81, nella persona dell'arch. Guido Miranda, responsabile unico del procedimento e gestore per l'attività IPPC 5.3.b.1, dell'Allegato VIII, Parte II, D.Lgs 152/06 e s.m.i: "*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a [...] trattamento biologico*", **nello specifico con una capacità di trattamento pari a 82,2 tonn/g e 30.000 t/anno con ciclo produttivo di 365 giorni/anno**, previa realizzazione delle necessarie opere di completamento rispetto a quanto già autorizzato con la gestione commissariale;

3) la U.O.D. 12 "Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti" trasmetterà entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la Scheda A "Informazioni Generali" con la rettifica della capacità massima dell'impianto da 100 t/g erroneamente indicato a 82,2 t/g., come indicato in relazione tecnica;

4) la U.O.D. 12 "Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti", valuterà in sede di eventuale affidamento della gestione dell'impianto a terzi, di recuperare il pagamento delle spese istruttorie/tariffa AIA, di cui ha beneficiato di esonero, come da parere del 31/01/2013, prot. 76883 dell'Avvocatura della GRC;

5) il Gestore darà comunicazione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'installazione, corredata da apposita perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, alla U.O.D. 18 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, alla Provincia di Salerno, al Dipartimento ARPAC di Salerno ed al Comune di Giffoni Valle Piana, provvedendo altresì al relativo accatastamento fiscale ed agli adempimenti per l'ottenimento del certificato di agibilità;

6) di stabilire che almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, il Gestore dovrà presentare la garanzia finanziaria a copertura di eventuali spese di bonifica nonché del risarcimento dei danni che derivassero all'ambiente, conforme a quanto previsto dalla D.G.R.G. n. 386 del 20/07/2016, dell'allegato 1, parte Quarta, con validità di anni 10 + 1, a partire dalla data di inizio esercizio;

7) il Gestore dell'impianto, su egida della Regione Campania, definirà l'iter con i proprietari dei terreni dove verranno realizzate le opere per il convogliamento delle acque meteoriche e stipulare un accordo convenzionale per la regolamentazione della servitù coatta di attraversamento;

8) in merito allo stoccaggio sotto tettoia dei rifiuti strutturanti ed al fine di evitare emissioni odorigene, prevedere il confinamento su tutti i lati e l'installazione agli ingressi di barriere plastiche di tipo industriale;

9) di ottemperare alle prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, di cui al parere prot. 18930 del 30/09/2016 ed agli adempimenti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011;

10) di ottemperare alle prescrizioni indicate nel Decreto Dirigenziale n. 120 del 24/07/2014 di esclusione del progetto di "realizzazione dell'impianto di compostaggio di 30.000 t/anno" dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:

- predisporre un registro per il controllo delle apparecchiature di difesa e monitoraggio ambientale con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera e a quelle odorigene;
- predisporre misure gestionali e/o strutturali da mettere in essere in caso di emissioni fugitive;
- attuare un controllo di gestione che permetta di verificare gli indici di rendimento dell'impianto in relazione agli obiettivi di progetto;
- prevedere l'installazione, per i capannoni di maturazione primaria e finale, di scrubber nel sistema di trattamento delle arie esauste;
- effettuare una corretta manutenzione della fascia a verde perimetrale dell'impianto al fine di garantire la funzionalità della stessa quale ulteriore misura di mitigazione per l'impatto odorigeno;

11) il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne darà comunicazione, alla Regione Campania U.O.D. 18 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Dipartimento ARPAC di Salerno ed al Comune di Giffoni Valle Piana;

12) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati, (prot. 0793764 del 05/12/2016), di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo;

- Allegato 2: Applicazioni delle BAT (scheda D);
- Allegato 3: -Emissioni in Atmosfera (scheda L) con prescrizioni;  
-Scarichi idrici (scheda H) con prescrizioni;
- Allegato 4:- Scheda "INT 4" Recupero rifiuti non pericolosi;

13) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies, c.3 e c.9 lett. b del D.Lgs. 152/06, ss.mm.ii., la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame, trascorsi dieci anni dal rilascio del presente provvedimento;

14) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a e comma 9 del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

15) fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, nonché le risultanze della relazione di riferimento, è fatto obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2027 per il suolo;

16) di stabilire che il Gestore trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Dipartimento ARPAC di Salerno ed al Comune di Giffoni Valle Piana, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;

17) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativo all'anno solare precedente, su formato digitale con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella su supporto cartaceo, depositata presso l'azienda;

18) che il Gestore è tenuto al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:  
a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;  
b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

19) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

20) di prendere atto che la UOD 12 ha presentato il 05/12/2016, con prot. 793764, la verifica di assoggettabilità alla Relazione di Riferimento, di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 272 del 13/11/2014, da cui si ritiene che per l'attività in oggetto non vi sia l'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento;

21) di stabilire che in occasione del primo controllo l'ARPAC verifichi quanto dichiarato nella relazione, di cui al punto 20), redatta ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 272 del 13/11/2014, che la Ditta dovrà tenere in copia presso l'installazione;

22) il gestore dovrà gestire i rifiuti trattati e recuperati, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o da odori;

- senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;

23) il Gestore, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;

24) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;

25) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;

26) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

27) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicati sull'apposito sito web istituzionale;

28) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;

29) la presente autorizzazione, non esonera il Gestore dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, non ricompreso nella presente autorizzazione;

30) di inviare il presente provvedimento alla Regione Campania, Dipartimento 52, Direzione Generale 05, U.O.D. 12 "Attuazione e Monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti", al Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, alla U.O.D. Genio Civile, all'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele, all'Autorità di Ambito Sele, alla Comunità Montana Monti Picentini, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania e alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli;

31) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione;

32) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Antonello Barretta